

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASTELDELICI E L'ESERCIZIO COMMERCIALE ADERENTE PER L'UTILIZZO ED IL RIMBORSO DEL BUONO SPESA COMUNALE A FAVORE DEI CITTADINI RESIDENTI NEL TERRITORIO COMUNALE

TRA

Il Comune di Casteldelci (RN) Codice fiscale 80008970412, nella persona del Responsabile Area Amministrativa

E

l' Esercizio commerciale con sede in
ViaP.IVA, nella persona
di che interviene al presente atto in qualità di.....

in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 47 del 22/12/2020
avente ad oggetto "CRITERI PERL'ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE ASSEGNATE
CON DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 2020, N 154.";

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo dei Buoni Spesa Comunali per l'acquisto di generi alimentari/prodotti di prima necessità presso gli esercizi commerciali convenzionati.

Le parti danno atto che la prestazione fiscale intercorre esclusivamente tra il soggetto privato e l'acquirente dei beni.

ART. 2 – MODALITA' DI UTILIZZO

I buoni spesa del valore di euro 5,00 (cinque) sono rilasciati dal Comune di Casteldelci e potranno essere spesi anche cumulativamente presso l'esercizio convenzionato entro il 31.03.2021.

ART. 3 – MODALITA' DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato all'esercizio commerciale per il valore nominale dello stesso a fronte di presentazione al Comune di apposito rendiconto riepilogativo e fattura elettronica, con allegati i buoni spesa in originale, e previa verifica della regolarità della documentazione presentata, mediante bonifico su c.c. indicato.

Il titolare dell'esercizio commerciale convenzionato si impegna a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini del rimborso all'ufficio protocollo del Comune entro la fine di ogni mese.

ART. 4 – CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili, sono personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), non trasferibili, nè cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 – BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa possono essere acquistati prodotti alimentari e/o di prima necessità (con esclusione di alcolici e superalcolici).

E' in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'utente accertando l'identità del beneficiario e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 – DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione ed ha validità sino a alla cessazione dello stato di emergenza.

ART. 7 – RISERVATEZZA DEI DATI

L'esercizio commerciale, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di privacy, ai sensi del Decreto Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del DGPR n. 679/2016.

ART. 8 – CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al commerciante per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art.5, così come di interrompere il servizio per il beneficiario del buono.

ART. 9 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie tra le parti inerenti l'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Rimini, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 –DOMICILIO

Per ogni effetto di legge, i contraenti eleggono domicilio presso la sede municipale di Casteldelci.

ART. 11 – SPESE CONVENZIONE

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

ART. 12 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Letto, confermato, sottoscritto

Data, Luogo

Il Comune di Casteldelci

L'Esercizio Commerciale
